

**COMUNE
DI
MAGIONE**

**CRITERI PER IL RILASCIO E LA GESTIONE DELLE
AUTORIZZAZIONI COMUNALI ALL'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITÀ DI NOLEGGIO E DI LOCAZIONE DI
NATANTE DA DIPORTO SUL LAGO TRASIMENO**

(approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 5 del 19/02/2009)

INDICE

Art. 1 - APPLICAZIONI	2
Art. 2 - DEFINIZIONI.....	2
Art. 3 - MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'	2
Art. 4 - AUTORIZZAZIONE	3
Art. 5 - DOMANDE.....	3
Art. 6 - AUTORIZZAZIONI RILASCIABILI	4
Art. 7 - CRITERI DI PRIORITÀ NELL'ASSEGNAZIONE	4
Art. 8 - SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE.....	5
Art. 9 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE.....	5
Art. 10 - SANZIONI.....	6
Art. 11 - NORMA FINALE.....	6

Art. 1 - APPLICAZIONI

Le disposizioni del presente regolamento vengono applicate a tutti i natanti da diporto muniti di motore e/o a vela aventi una superficie velica superiore a 4 mq. , come definiti dall'art. 3 lettera d) del Decreto Legislativo 171 del 18 luglio 2005 e adibiti all'attività di noleggio e/o locazione nell'ambito dello specchio d'acqua del Lago Trasimeno.

Le ditte e/o le società che intendono esercitare l'attività di noleggio e/o locazione dei natanti in questione devono essere iscritte nel registro delle imprese della competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Art. 2 - DEFINIZIONI

Al fine della disciplina del noleggio e della locazione dei natanti da diporto si intende:

1. Per locazione, il contratto con cui una delle parti (locatore) si obbliga verso corrispettivo a far fruire all'altra (locatario) per un periodo di tempo concordato, il natante da diporto. L'unità passa in fruizione al locatario, il quale, effettuandovi la navigazione, ne assume la piena responsabilità.
2. Per noleggio, il contratto con cui una delle parti (noleggiante) verso corrispettivo pattuito, si obbliga a compiere con il natante una determinata navigazione, ovvero, entro un periodo di tempo convenuto, la navigazione ordinata dal noleggiatore è con a bordo un numero di persone non superiore a quello per cui l'unità è adibita e comunque non superiore a dodici.
3. I natanti nelle suddette attività non potranno in alcun modo svolgere attività diverse da quanto richiesto, e in particolare non potranno essere destinati ad attività di servizio pubblico non di linea svolto anche occasionalmente e come eventuale integrazione dell'attività esercitata dal gestore del servizio pubblico di linea.

Art. 3 - MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. L'attività di noleggio/locazione da diporto, può essere svolta sullo specchio d'acqua del lago Trasimeno esclusivamente in ore diurne e in condizioni lacuali e meteo favorevoli, con onda di altezza massima pari a mt. 0,50 e forza di vento non superiore al valore 4 della scala Beaufort.
2. Durante l'esercizio dell'attività di noleggio/locazione richiesta sono autorizzate soste presso i seguenti pontili o punti di approdo presenti nello specchio d'acqua del lago Trasimeno:
 - Pontile denominato "Spagnoli" presso la zona portuale di Castiglione del Lago,
 - Pontile in loc. Borghetto nel Comune di Tuoro sul Trasimeno,
 - Vecchio pontile di Passignano sul Trasimeno ubicato nella locale zona portuale,
 - Pontile di Torricella ubicato nella locale zona portuale,
 - Vecchio pontile di San Feliciano ubicato nella locale zona portuale,
 - Pontile di Sant'Arcangelo di Magione ubicato nella locale zona portuale,
 - Pontile in loc. Panicarola di Castiglione del Lago,
 - Lato adiacente la zona di Campo del Sole (a sinistra del pontile della navigazione di Tuoro) nel Comune di Tuoro sul Trasimeno.
3. Per quanto attiene le dotazioni di bordo, si rimanda al rispetto di quelle prescritte in sede di rilascio della citata dichiarazione di stabilità e riportate nello stesso documento.
4. La navigazione dovrà avvenire entro la distanza massima di un miglio dalla costa.

5. L'esercente dovrà tenere sempre disponibile e funzionante un mezzo di soccorso organizzato in maniera tale da poter intervenire in tempo utile e tempestivo per qualsiasi eventuale situazione di emergenza dovesse verificarsi durante lo svolgimento dell'attività.
6. Per la guida di natanti destinati all'attività di noleggio/locazione è necessario il possesso della patente nautica.

Art. 4 - AUTORIZZAZIONE

1. Per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio e di locazione dei natanti da diporto, come disciplinata Ordinanza Presidenziale dell'Ispettorato di Porto presso la Provincia di Perugia adottata con deliberazione n.92 del 26/02/2007 ed avente ad oggetto "*Criteria di disciplina dell'attività di noleggio e di locazione di natanti da diporto nello specchio d'acqua del Lago Trasimeno*", le ditte o le società comunitarie devono presentare apposita domanda presso il singolo comune in cui intendono svolgere tale attività.
2. La domanda deve obbligatoriamente essere corredata dalla seguente documentazione:
 - iscrizione presso Registro delle Imprese della competente Camera di Commercio
 - per ogni propulsore utilizzato, o presente a bordo dell'unità, copia della documentazione tecnica del motore e polizza assicurativa ai sensi della legge n. 990/1996
 - documentazione tecnica di stabilità, rilasciata da enti certificatori o tecnici abilitati e comprendente anche le disposizioni e le prescrizioni in ordine alla sicurezza della navigazione
 - polizza assicurativa R.C.T. di ogni singola unità; detta polizza deve assicurare anche tutte le persone imbarcate compreso l'equipaggio
 - eventuale elenco del personale dipendente destinato alla guida del natante
 - tipo di abilitazione (patente nautica) di cui si è in possesso e in corso di validità
 - indicazione del luogo ove si intende svolgere l'attività
 - titolo concessorio o autorizzativo inerente l'occupazione delle aree demaniali finalizzate all'ormeggio dei natanti.
3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il Comune acquisisce dalla Provincia di Perugia, il nulla osta di carattere tecnico relativo alla documentazione richiesta di cui al comma precedente.
4. Nell'atto di comunicazione dell'assegnazione della autorizzazione l'Amministrazione indica il termine entro il quale è possibile iniziare l'esercizio dell'attività.

Art. 5 - DOMANDE

1. Le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di noleggio e di locazione dei natanti da diporto, sono rilasciate esclusivamente attraverso l'esperimento di apposito bando pubblico, nell'ipotesi di presenza di contingenti di disponibilità, nei mesi di marzo, giugno e settembre.
2. L'avviso pubblico di emissione del bando viene reso noto, solo nell'ipotesi di presenza di contingenti di disponibilità, nei seguenti periodi: dal 20 al 28/29 febbraio, dal 20 al 31 maggio, dal 20 al 30 settembre.
3. Le istanze di rilascio delle autorizzazioni debbono pervenire, con raccomandata a. r. o

consegnate a mano all'ufficio protocollo del Comune di Magione, esclusivamente entro i termini previsti nell'apposito bando. Nell'ipotesi di inoltrare con raccomandata fa fede la data apposta sull'avviso di ricevimento dall'ufficio postale accettante.

4. Le domande presentate fuori dai termini del bando o da soggetti non in possesso di idonei requisiti, sono irricevibili e non danno diritto ad alcun titolo di preferenza nel futuro. Le domande respinte non danno luogo ad alcun titolo preferenziale o di priorità nel futuro.
5. Eventuali domande contenenti irregolarità sanabili debbono essere regolarizzate nel termine tassativo di tre giorni dalla comunicazione del Comune.
6. Nell'ipotesi di accoglimento favorevole dell'istanza, il responsabile del servizio provvede a darne tempestiva comunicazione all'assegnatario. La comunicazione di accoglimento favorevole dell'istanza equivale ad utilizzo della relativa disponibilità.
7. Il soggetto assegnatario della autorizzazione deve iniziare l'attività, nel rispetto delle normative, previo ritiro del titolo autorizzatorio, entro sei mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento favorevole dell'istanza.
8. Il termine di cui al comma precedente può essere prorogato per una sola volta, per ulteriori sei mesi, nell'ipotesi di documentabili comprovati motivi.
9. Non è ricevibile la domanda di autorizzazione avanzata dal medesimo soggetto al quale sia stato in precedenza revocato per qualsiasi motivo un titolo della stessa tipologia. Tale divieto permane per un anno dal provvedimento di revoca.

Art. 6 - AUTORIZZAZIONI RILASCIABILI

1. In base all'art.4 della citata Ordinanza Presidenziale, nel Comune di Magione sono rilasciabili n. 3 autorizzazioni.
2. In capo ad ogni singola autorizzazione viene assegnato il numero massimo di due natanti.

Art. 7 - CRITERI DI PRIORITÀ NELL'ASSEGNAZIONE

1. Nell'ipotesi di domande concorrenti, intendendo per queste quelle presentate nella medesima settimana lavorativa e per le quali l'accoglimento dell'una implichi il rigetto dell'altra, si applicano i seguenti criteri in ordine decrescente:
 - (a) minore anzianità del natante
 - (b) maggiore numero di persone per il quale l'unità è adibita
 - (c) maggiore numero di soggetti facenti parte del personale dipendente destinato alla guida del natante
 - (d) domanda presentata da ditte individuali
 - (e) minore età anagrafica del richiedente
 - (f) in caso di società domanda presentata da società con età media dei soci più giovane

Art. 8 - SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione è sospesa per un periodo non superiore a sei mesi qualora il titolare:
 - contravvenga agli obblighi ed ai divieti stabiliti dalla legge, dai regolamenti, da ordinanze e dal provvedimento di autorizzazione
 - sostituisca abusivamente altri nel servizio
 - interrompa il servizio senza giustificato motivo o allunghi senza motivo tragitti o percorsi
 - eserciti l'attività con unità da diporto priva di condizioni di igiene, pulizia, decoro, efficienza
 - arrechi molestie ai passeggeri e tale fatto risulti accertato in atti o provvedimenti di P.S. o della autorità giudiziaria.
2. Il provvedimento di sospensione è adottato dal responsabile del servizio.
3. L'atto con cui viene accertata o rilevata la sussistenza delle condizioni e dei presupposti per l'adozione di un provvedimento di sospensione è comunicato all'interessato entro 60 giorni dall'accertamento del comportamento irregolare, con termine di 30 giorni per la presentazione di contro deduzioni. Il responsabile del servizio si deve pronunciare in via definitiva entro i successivi 30 giorni con provvedimento motivato da notificare all'interessato.
4. Del provvedimento di sospensione è contemporaneamente informata la competente Capitaneria di Porto.
5. Durante la sospensione l'autorizzazione è ritirata e restituita al termine di essa.

Art. 9 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione è revocata dal responsabile del servizio qualora il titolare, nei confronti del quale sia stato irrogato un provvedimento di sospensione, ponga nuovamente in essere altro comportamento inadempiente tra quelli indicati all'articolo precedente.
2. La revoca è altresì disposta nel caso di sospensione dell'attività per oltre sei mesi, senza che la stessa sia stata autorizzata o il titolare abbia provveduto alla sostituzione nei modi ammessi.
3. L'autorizzazione comunale decade:
 - per mancato inizio del servizio entro sei mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento favorevole dell'istanza, salvo eventuali proroghe previste dall'art. 5 comma 7;
 - per il fallimento del soggetto titolare della autorizzazione;
 - per rinuncia da parte del titolare;
 - per morte del titolare dell'autorizzazione, cui non abbia fatto seguito il trasferimento di titolarità dell'attività.
4. L'accoglimento favorevole dell'istanza decade per mancato inizio del servizio entro sei mesi dalla data di ricevimento della stessa, salvo eventuali proroghe previste dall'art. 5

comma 7.

Art. 10 - SANZIONI

1. Salvo che il fatto non costituisca reato più grave, chiunque utilizzi il natante da diporto per attività diverse da quelle a cui è autorizzato è soggetto ai sensi dell'art.56 del D.Lgs. 18 luglio 2005, n.171 alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.066,00 € a 8.263,00 €, oltre alla sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione ai sensi del precedente articolo 4.
2. Nell'ipotesi di inosservanza di norme di polizia trova applicazione l'art.1174, comma 1 del Codice della Navigazione.

Art. 11 - NORMA FINALE

1. Per quanto non previsto dal presente atto si rimanda alla normativa vigente in materia, con specifico riferimento alla Ordinanza Presidenziale dell'Ispettorato di Porto presso la Provincia di Perugia adottata con deliberazione n.92 del 26/02/2007, al D.Lgs. 18 luglio 2005, n.105 e al Codice della Navigazione.
2. Il presente regolamento abroga il precedente o ogni altra disposizione comunale in materia.